



yepTalks
srl impresa sociale

STATUTO

Comunicare
è cultura





Articolo 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2463 c.c. e del d.lgs. 112/2017 (come modificato ed integrato dal d.lgs. 95/2018) una Società a responsabilità limitata con la denominazione

"YEP TALKS S.R.L. Impresa Sociale - ETS".

Ove la società risulti partecipata da unico socio, tale circostanza dovrà risultare negli atti, nella corrispondenza della società stessa e nelle pubblicità del Registro Imprese.

Articolo 2 - SEDE

La società impresa sociale ha sede legale in Bergamo (BG).

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo 3 - OGGETTO

La società non ha scopo di lucro ed intende operare in via prevalente nei settori di cui all'art. 2 lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui all'art. 2 del D.Lgs 112/2017;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Nell'ambito dei settori sopraindicati la società svolgerà, in via principale, le seguenti attività:

- promuovere, progettare e realizzare interventi e attività di valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, materiale e immateriale, pubblico o privato, anche mediante strumenti di innovazione sociale, digitale e tecnologica;

- favorire la conoscenza, la tutela e la fruizione sostenibile dei beni culturali, attraverso attività di ricerca, documentazione, restauro, manutenzione e cura, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 42/2004;

- ideare e organizzare eventi, mostre, rassegne, festival, laboratori e iniziative educative e divulgative, anche in collaborazione con istituti scolastici e universitari, per promuovere la partecipazione attiva e la crescita culturale delle comunità;

- realizzare percorsi e itinerari culturali e tematici per la valorizzazione dei territori e la promozione di forme di turismo culturale e di prossimità, sostenibile e accessibile, in collaborazione con enti pubblici e privati;

- promuovere attività formative e di aggiornamento professionale nel campo della comunicazione, della valorizzazione e della gestione dei beni culturali, anche con finalità di inserimento lavorativo e di inclusione sociale;

- sviluppare progetti editoriali, multimediali e digitali finalizzati alla diffusione della conoscenza, alla documentazione e alla comunicazione del patrimonio culturale e dei processi di valorizzazione;
 - sostenere e attuare forme di partenariato speciale pubblico-privato, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 36/2023, per la gestione condivisa di beni e luoghi della cultura;
 - promuovere attività di comunicazione, marketing e promozione culturale, anche in chiave di responsabilità sociale, volte a rafforzare l'identità, la reputazione e la sostenibilità dei progetti e dei territori coinvolti;
 - partecipare a programmi, bandi e progetti locali, nazionali ed europei nei settori della cultura, del turismo, dell'educazione e dell'innovazione sociale.
- La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni economiche, mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie o utili al perseguimento delle finalità sopra indicate, nel rispetto dei limiti e dei vincoli previsti per le imprese sociali.
- Gli utili o avanzi di gestione saranno interamente destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio, in conformità all'art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017.

Articolo 4 - DURATA

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2060.
Potrà essere prorogata con idonea delibera assembleare anche in fase di liquidazione.

CAPITALE SOCIALE

ARTICOLO 5 - CAPITALE, FINANZIAMENTI, CESSIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI

Il capitale sociale è di Euro 10.000 (diecimila), diviso in partecipazioni, ai sensi di legge. Le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un'impresa sociale ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

- sviluppare progetti editoriali, multimediali e digitali finalizzati alla diffusione della conoscenza, alla documentazione e alla comunicazione del patrimonio culturale e dei processi di valorizzazione;
 - sostenere e attuare forme di partenariato speciale pubblico-privato, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 36/2023, per la gestione condivisa di beni e luoghi della cultura;
 - promuovere attività di comunicazione, marketing e promozione culturale, anche in chiave di responsabilità sociale, volte a rafforzare l'identità, la reputazione e la sostenibilità dei progetti e dei territori coinvolti;
 - partecipare a programmi, bandi e progetti locali, nazionali ed europei nei settori della cultura, del turismo, dell'educazione e dell'innovazione sociale.
- La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni economiche, mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie o utili al perseguimento delle finalità sopra indicate, nel rispetto dei limiti e dei vincoli previsti per le imprese sociali.

Gli utili o avanzi di gestione saranno interamente destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio, in conformità all'art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017.

Si richiama espressamente il disposto dell'intero art. 4 del d.lgs. 112/2017. Il capitale può essere aumentato anche mediante offerta a terzi di tutto o parte dell'importo in aumento con esclusione dal diritto di opzione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'articolo 2482-ter del Codice Civile. La deliberazione assembleare determina l'esclusione del diritto di opzione ovvero disciplina le modalità di sottoscrizione da parte degli altri soci o di terzi della parte di aumento rimasta inoptata. Ogni comunicazione ai soci conseguente alle predette deliberazioni dovrà essere effettuata a cura dell'Organo Amministrativo con raccomandata a.r..

La società può soddisfare le proprie necessità finanziarie anche avvalendosi di finanziamenti da parte dei soci nei termini e alle condizioni di legge e regolamento vigenti. I versamenti effettuati dai soci, a titolo di mutuo, anche non proporzionalmente alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, sono infruttiferi di interessi, salvo diversa pattuizione scritta tra singolo socio e società o norma imperativa di legge.

In caso di alienazione delle partecipazioni sociali spetta agli altri soci il diritto di prelazione in proporzione alle rispettive quote.

Tale diritto dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione - inviata dai soci cedenti a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno - della proposta di vendita contenente l'indicazione del prezzo e delle modalità della cessione.

Nel caso in cui taluno degli aventi diritto non eserciti la prelazione, il diritto potrà essere esercitato proporzionalmente dagli altri soci.

Sono soggette a prelazione le cessioni dei diritti di nuda proprietà, di usufrutto, di opzione per aumento di capitale, e quelle derivanti da realizzi a seguito di pegno. Nel caso di contestazione sulla congruità del prezzo di cessione o di simulazione del medesimo, la controversia sarà devoluta all'arbitro nei modi e termini previsti dall'art. 24, che deciderà con le modalità ivi indicate.

Il trasferimento della partecipazione mortis causa, sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dagli artt. 2284-2289 c.c., con le seguenti precisazioni:

- la società può essere continuata, anche con uno, più o tutti gli eredi e/o legatari del defunto;
- per la determinazione del credito spettante ai successori in caso di liquidazione si applicano le disposizioni relative al recesso (art. 2473, co. 3 e 4 c.c.).

Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione sono assunte dai soci con le maggioranze previste per le decisioni dei soci, non computandosi la partecipazione del socio defunto.

Fermo quanto sopra indicato, l'ammissione di nuovi soci, sia mediante sottoscrizione di un aumento di capitale sociale sia mediante acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni sociali, deve avvenire secondo il principio di non discriminazione.

Con riferimento all'aumento gratuito del capitale sociale, vige il limite imposto

dalla lettera a) dell'art. 3 comma 3 del d.lgs. 112/2017.

La società può emettere titoli di debito, nei limiti di Legge ed in particolare dell'art. 3 del d.lgs. 112/2017

ASSEMBLEA DEI SOCI - RECESSO - ESCLUSIONE - LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

ARTICOLO 6

Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura dell'Organo Amministrativo della società, o in sua mancanza, da uno dei soci, con avviso nel quale potrà essere indicato altro giorno per la seconda convocazione, inviato a mezzo lettera raccomandata, facsimile, e-mail (posta elettronica) con conferma personale del socio, lettera a mano con ricevuta di ricevimento personale del socio, al domicilio risultante dalle evidenze del Registro delle Imprese (o ai recapiti comunicati alla società ai sensi del successivo art. 25), almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'avviso di convocazione è comunque considerato valido se, da conferma personale del socio del suo ricevimento, risulta che egli ne è venuto a conoscenza almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. La convocazione potrà anche essere effettuata in qualunque altro modo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

Sono valide tuttavia le assemblee, anche se non convocate come sopra, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati della riunione, l'organo amministrativo e l'organo di controllo, se nominato, e nessuno faccia opposizione alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

In ipotesi di riunione, l'Assemblea deve essere convocata presso la sede sociale od altrove purché in un Paese dell'Unione Europea.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, essa può essere convocata anche oltre detto termine, ma comunque entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. Delle suddette "particolari esigenze" si dovrà dar conto nella relazione dell'Organo Amministrativo che accompagna il bilancio d'esercizio.

Articolo 7 - Costituzione assembleare e validità delle deliberazioni

Le decisioni dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, ovvero mediante consultazione scritta e consenso espresso per iscritto, così come previsto dal successivo articolo 18.

L'assemblea avrà luogo in caso di:

- richiesta di uno o più amministratori;
- richiesta di almeno un terzo del capitale sociale;
- trattazione degli argomenti indicati nel seguente quarto comma.

Le convocazioni sono fatte con lettera raccomandata spedita ai soci, almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea, al domicilio risultante dal competente Registro delle Imprese.

Le convocazioni possono essere fatte con telefax o messaggio di posta elettronica inviato ai soci, almeno cinque giorni prima dell'assemblea, al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, qualora la prima vada deserta.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

L'assemblea finalizzata:

- alla modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto,
- alla valutazione di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, oppure l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata,
- alla decisione di scioglimento anticipato e messa in liquidazione, nomina e revoca dei liquidatori, è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

Ogni socio può farsi rappresentare nelle assemblee, ai sensi di legge. Hanno diritto di voto i soci che risultano essere tali secondo le evidenze del Registro delle Imprese.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

In ipotesi di unico socio, l'assemblea delibera con il suo voto favorevole. Il socio unico può intervenire o deliberare in assemblea anche a mezzo di rappresentante delegato, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 8 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in ipotesi di scelta di due o più amministratori, dal più anziano di essi, oppure in caso di loro assenza o impedimento, dalla persona designata dai presenti.

Spetta al Presidente dell'assemblea, con pieni poteri, di dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità per le singole votazioni.

Il Presidente dell'assemblea potrà farsi assistere da un Segretario, anche non socio, al quale competerà la verbalizzazione.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente.

Articolo 9 - RECESSO

In caso di recesso del socio, nelle ipotesi previste dalla legge o dal presente statuto, lo stesso deve esercitarsi nei termini e con le modalità di cui all'art. 2437-bis c.c..

In ogni caso di recesso, al socio receduto compete il rimborso del capitale versato e rivalutato secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 3 comma 2 del d.lgs. 112/2017.

Articolo 10 - ESCLUSIONE

L'esclusione dei soci deve avvenire nel rispetto del principio di non discriminazione. L'esclusione dei soci, oltre che nei casi previsti dalla legge, può avere luogo
in caso di:

- a. interdizione o inabilitazione;
 - b. condanna definitiva, ivi comprese le sanzioni definitive di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, per delitti contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la pubblica fede, contro l'economia pubblica o per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;
 - c. sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n.1423 o della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni e integrazioni;
 - d. condanna definitiva a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
 - e. provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la sospensione dagli albi professionali di eventuale appartenenza.
- Ai sensi del d. lgs.112/2017, il socio ha diritto di investire l'assemblea dei soci del provvedimento di esclusione.

Articolo 11 - LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Il rimborso delle partecipazioni deve avvenire nel rispetto della disciplina di cui al d.lgs. 112/2017.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 12 - I - Requisiti di onorabilità delle cariche sociali

I soggetti che assumono le cariche sociali devono essere in possesso, oltre a quanto prescritto dal codice civile, dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza confacenti alla qualità di impresa sociale e allo scopo non lucrativo della Società.

Il venir meno dei citati requisiti nel corso della carica sociale costituisce causa di decadenza dalla carica stessa.

Sono considerati requisiti di onorabilità:

- a. non aver riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni definitive di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, per delitti contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la pubblica fede, contro l'economia pubblica o per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;

- a. interdizione o inabilitazione;
 - b. condanna definitiva, ivi comprese le sanzioni definitive di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, per delitti contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la pubblica fede, contro l'economia pubblica o per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;
 - c. sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n.1423 o della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni e integrazioni;
 - d. condanna definitiva a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
 - e. provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la sospensione dagli albi professionali di eventuale appartenenza.
- Ai sensi del d. lgs.112/2017, il socio ha diritto di investire l'assemblea dei soci del provvedimento di esclusione.

Articolo 11 - LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Il rimborso delle partecipazioni deve avvenire nel rispetto della disciplina di cui al d.lgs. 112/2017.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 12 - I - Requisiti di onorabilità delle cariche sociali

I soggetti che assumono le cariche sociali devono essere in possesso, oltre a quanto prescritto dal codice civile, dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza confacenti alla qualità di impresa sociale e allo scopo non lucrativo della Società.

Il venir meno dei citati requisiti nel corso della carica sociale costituisce causa di decadenza dalla carica stessa.

Sono considerati requisiti di onorabilità:

- a. non aver riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni definitive di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, per delitti contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la pubblica fede, contro l'economia pubblica o per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;

b. non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni e integrazioni;

c. non aver subito provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la sospensione degli albi professionali di eventuale appartenenza.

I soggetti destinati a rivestire le cariche sociali debbono inoltre essere scelti tra soggetti che si siano impegnati o contraddistinti in campo sociale o culturale.

Non possono rivestire cariche sociali gli amministratori o i soci di enti che hanno per oggetto sociale attività incompatibili o comunque contrastanti con lo scopo e le attività della Società.

Articolo 12 - II - AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un amministratore unico, da un consiglio d'amministrazione composto da tre sino a nove membri, in ogni caso in numero dispari, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea dei soci, previa determinazione del loro numero e della durata in carica, oppure da due o più amministratori con poteri da determinare in sede di nomina.

All'organo amministrativo sono attribuiti tutti i più ampi poteri per la gestione della Società e per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione rientranti nell'oggetto sociale, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non sia espressamente riservato alla competenza dell'assemblea dei soci.

Il consiglio può nominare uno o più amministratori delegati fissandone i poteri nel rispetto delle norme di legge.

Se i soci non vi hanno provveduto, il consiglio d'amministrazione elegge, nella sua riunione, il presidente del consiglio d'amministrazione ed eventualmente un vice presidente. In caso di assenza o impedimento del presidente, il consiglio è presieduto dal vice presidente, se nominato, o in caso di assenza o impedimento anche del vice presidente, dal consigliere più anziano d'età. Il consiglio d'amministrazione, se opportuno, nomina un segretario che può essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

Gli amministratori sono rieleggibili e restano in carica per il periodo di tempo stabilito dall'assemblea e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del periodo in carica.

I soci possono assegnare agli amministratori, per la loro attività, una retribuzione (sotto forma di compensi ed indennizzi) che non può superare i limiti di cui all'art.3 del d.lgs 112/2017.

L'organo amministrativo può nominare un direttore generale, anche estraneo al consiglio medesimo, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina. Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della Società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali necessarie al raggiungimento dell'oggetto sociale della Società.

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'amministratore unico, ai singoli amministratori con le medesime modalità con le quali è loro affidato il potere di gestione, al presidente del consiglio d'amministrazione e agli amministratori delegati, se nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti. La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori generali e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 13 - DEROGA AL DIVIETO DI CONCORRENZA

Salvo diversa deliberazione assembleare da prendersi a maggioranza semplice, da effettuarsi caso per caso, gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 Codice Civile.

Articolo 14 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limitazione alcuna, fatta eccezione soltanto per le operazioni che la legge riserva tassativamente all'assemblea dei soci.

In ipotesi di nomina di due o più Amministratori, l'amministrazione della società spetta a ciascun Amministratore con firma libera e disgiunta per il compimento di atti di ordinaria amministrazione, mentre occorrerà la firma congiunta di tutti gli amministratori per il compimento di atti di straordinaria amministrazione, ovvero

- con firma libera e disgiunta, per il compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, a seconda di quanto deliberato dall'assemblea all'atto della nomina, fatti salvi comunque i limiti di legge.

Si precisa che sono considerati atti di ordinaria amministrazione, tra l'altro, le normali operazioni bancarie, i depositi ed i prelievi anche allo scoperto, nei limiti del fido concesso, nonché l'acquisto, la vendita ed il rilascio di procure per la vendita di beni mobili registrati.

Gli Amministratori dovranno comunque adottare in forma consiliare le deliberazioni o le decisioni relative alla redazione del progetto di bilancio, ai progetti di fusione o scissione, agli aumenti di capitale delegati, alla riduzione del capitale nell'ipotesi prevista dall'art. 2482 bis c.c. e alla emissione di titoli di debito, in conformità al disposto dell'articolo 2483 cod.civ., e secondo le modalità indicate nel seguente articolo 17.

Nel caso in cui l'amministrazione della società sia affidata a più Amministratori in maniera disgiunta, in caso di opposizione di un Amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci, a maggioranza del capitale da essi rappresentato.

Articolo 15 - CARICHE SOCIALI

Il Consiglio, allorquando non abbiano provveduto i soci all'atto della nomina degli amministratori, nomina il Presidente ed ove lo ritenga opportuno, un Vice Presidente.

Le cariche di Presidente e di Vice Presidente sono cumulabili con quella di Amministratore Delegato.

Il Consiglio può delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinandone gli eventuali compensi.

L'organo amministrativo, nei limiti delle sue competenze, potrà nominare e revocare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

I soggetti che assumono tali cariche sociali sono soggetti a requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, secondo quanto previsto dall'art. 12 del presente Statuto.

Articolo 16 - FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza e la firma sociale spettano altresì ai Vice Presidenti e ai delegati, ove nominati, nei limiti delle specifiche attribuzioni.

In caso di amministrazione affidata a più persone che non costituiscono il Consiglio di Amministrazione, a ciascuno degli amministratori nominati spetta la rappresentanza generale della società; l'esercizio di tale potere in via congiunta o disgiunta è determinato in capo ai singoli amministratori dalla deliberazione di nomina.

In caso di omessa determinazione, l'esercizio del potere di rappresentanza si intende disgiunto.

Articolo 17 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - VIDEOCONFERENZA

Il Consiglio di Amministrazione può assumere le proprie deliberazioni attraverso una riunione ovvero attraverso consultazione scritta e consenso espresso per iscritto, com'è previsto nel seguente articolo 18.

In ipotesi di riunione, il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato presso la sede sociale od altrove purché in un Paese dell'Unione Europea, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del Presidente, del Vice Presidente o di un Amministratore Delegato, ed ogni volta che due amministratori ne facciano richiesta per iscritto.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione non è soggetta a particolari vincoli di procedura, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alle decisioni e sia assicurata una adeguata informazione sugli argomenti da trattare.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente o da un Amministratore Delegato, o, in caso di loro assenza od impedimento, dall'amministratore più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di Consiglio composto o comunque formato da un numero pari di Consiglieri, superiore a due, in caso di parità nel voto prevale il voto del Presidente.

In ipotesi di Consiglio composto o comunque formato da due soli Consiglieri, in caso di parità nel voto, la proposta deve intendersi respinta. Se il disaccordo perdura per tre votazioni consecutive, da tenersi in giorni diversi, anche con riferimento a differenti argomenti o proposte, il Consiglio deve intendersi dimissionario, con conseguente necessità di

sollecitare le decisioni dei soci.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Articolo 18

Le decisioni dei soci e del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Detta procedura non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio o amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte degli aventi diritto che rappresentino la maggioranza del capitale sociale o degli amministratori.

In riferimento alle decisioni del Consiglio di Amministrazione composto da due membri, in ipotesi di equivalenza, il voto del Presidente non sarà determinante.

Le decisioni prese devono essere trascritte nel corrispondente libro; la relativa documentazione è conservata dalla società.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 19

Ai sensi dell'articolo 10 d.lgs. 112/2017, e con le modalità ivi previste, la Società è sottoposta al controllo di un organo unipersonale o pluripersonale (in tale ultimo caso sarà composto da tre sindaci effettivi a due supplenti), a scelta dell'assemblea che lo nomina, al quale, in mancanza di diversa deliberazione, sarà affidata anche la revisione legale dei conti della Società (qualora ne ricorrano i presupposti a norma di Legge).

I suoi membri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci in occasione della nomina del collegio stesso.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa. Di detto monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale.

Nel caso in cui la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale tutti i membri devono essere iscritti nell'apposito registro dei revisori contabili.

BILANCIO E UTILI

Articolo 20

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 21 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2423 e ss. del cc, in quanto compatibili. Il bilancio deve essere presentato per l'approvazione ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo il maggior termine di centottanta giorni nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla

struttura e all'oggetto della Società, risultanti da apposita relazione dell'organo amministrativo che può essere contenuta anche nella nota integrativa.

Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per

riserva legale, fino al limite di legge, saranno destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o a incremento del patrimonio sociale.

E' fatto in ogni caso di divieto di distribuzione, anche nelle forme indirette di cui al d.lgs 112/2017, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi e di riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

Nei confronti dei soli soci si rinvia alla distribuibilità degli utili nei limiti di cui all'art.3 del d.lgs. 112/2017.

L'impresa è inoltre tenuta alla redazione del bilancio sociale conformemente a quanto disposto dall'articolo 9 del d.lgs. 112/2017, in particolare con riferimento alla tenuta dei libri e delle scritture contabili.

NORME FINALI

Articolo 22 - Scioglimento

Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per riserva legale, fino al limite di legge, saranno destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o a incremento del patrimonio sociale.

E' fatto in ogni caso di divieto di distribuzione, anche nelle forme indirette di cui al d.lgs 112/2017, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi e di riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

Nei confronti dei soli soci si rinvia alla distribuibilità degli utili nei limiti di cui all'art.3 del d.lgs. 112/2017.

L'impresa è inoltre tenuta alla redazione del bilancio sociale conformemente a quanto disposto dall'articolo 9 del d.lgs. 112/2017, in particolare con riferimento alla tenuta dei libri e delle scritture contabili.

Articolo 23 - TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE E CESSIONE DI AZIENDA

Salvo quanto specificamente previsto dal codice civile per le società cooperative, la trasformazione, la fusione e la scissione delle imprese sociali devo-

no essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3 del d.lgs 112/2017, la disposizione di cui al presente comma si applica limitatamente alle attività indicate nel regolamento.

Gli atti di cui al comma 1 devono essere posti in essere in conformità alle disposizioni dell'apposito decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.

L'organo di amministrazione dell'impresa sociale notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al decreto di cui al comma 2, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.

L'efficacia degli atti di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Avverso il provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nega l'autorizzazione è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto, nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del d.lgs 112/2017, è devoluto, salvo quanto specificamente previsto in tema di società cooperative, ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1 del d.lgs 112/2017 secondo le disposizioni statutarie. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3 del d.lgs 112/2017.

Articolo 24 - COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ

Il consiglio d'amministrazione informa annualmente i lavoratori e i destinatari delle attività della Società delle delibere degli organi sociali che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati mediante la redazione di un apposito rendiconto informativo aziendale redatto ogni anno entro il mese di giugno e messo a disposizione di chiunque abbia interesse presso la sede sociale. I lavoratori e i destinatari delle attività potranno inoltre presentare richieste: scritte di chiarimenti ovvero proposte in relazione agli argomenti di cui al periodo precedente indirizzandole all'organo amministrativo il quale dovrà, nel caso sia ritenuto opportuno, indire apposite riunioni al fine di informare i lavoratori e i destinatari delle attività a/o acquisire il loro parere non vincolante sulle materie di cui al periodo precedente.

Eventuali proposte provenienti dai lavoratori e/o dai destinatari delle attività emerse dalle riunioni di cui al paragrafo precedente dovranno essere inserite nell'ordine del giorno della prima riunione utile del consiglio d'amministrazione ed essere dallo stesso valutate.

Articolo 25 - GIURISDIZIONE

La società è sottoposta alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha la sua sede legale.

Articolo 26 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e gli organi sociali, ad eccezione di quelle di inderogabile competenza dell'Autorità Giudiziaria, in quanto vertenti su materie sottratte alla disponibilità delle parti, sarà demandata ad un arbitro unico che verrà nominato dalla Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Bergamo ai cui regolamenti viene fatto espresso rinvio: l'arbitro deciderà ritualmente e secondo diritto.

La soppressione o la modifica della precedente clausola dev'essere approvata dall'assemblea con il voto favorevole dei due terzi del capitale; i soci assenti o dissenzienti potranno esercitare il recesso con le modalità indicate nel precedente articolo 9.

Articolo 27 - DOMICILIO DEI SOCI E DEGLI ORGANI SOCIALI

Per domicilio di ogni socio e degli organi sociali, si intende quello risultante dalle evidenze del Registro delle Imprese.

É in facoltà dei soci e dei componenti gli organi sociali di comunicare alla società, anche il numero di telefax e l'indirizzo "e-mail".

Articolo 28 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, con particolare riferimento alla disciplina prevista dal Decreto Legislativo 112/2017 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare gli articoli da 13 a 21 quivi espressamente richiamati.

Firmato: Iole Marcuccio - Lucrezia Marziali - Sara De Matteis

Giovanni VACIRCA - Notaio (impronta del sigillo)



YEP TALKS S.R.L. Impresa Sociale - ETS

Via San Bernardino, 28, Bergamo (BG)

info.yeptalks@gmail.com

www.yeptalks.it

C.F. 04871460160

